



ASSOCARNI

ASSEMBLEA ANNUALE

Cremona, 22 ottobre 2009

ATTIVITA' ASSOCIATIVE ASSOCARNI

Direttore François Tomei

HEALTH CHECK: L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68

La Conferenza Stato-Regioni, riunitasi il 30 luglio 2009, ha raggiunto l'intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009".

In particolare per il settore zootecnico sono previsti:

SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CARNI BOVINE

1. Una somma di 24.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di vacche nutrici delle razze da carne ed a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici ed ai registri anagrafici, come elencate di seguito:

razze da carne iscritte a libri genealogici

Charolaise, Limousine, Chianina, Marchigiana, Maremmana, Podolica, Romagnola, Pezzata Rossa (linea carne), Piemontese

razze a duplice attitudine iscritte ai registri anagrafici

Agerolese, Bianca Val Padana, Capannina, Caldana, Ceppi podolici, Cinisara, Garfagnina, Grigio Alpina, Modicana, Pezzata Rossa, Pezzata Rossa oropa, Pinzgau, Pisana, Podolica Pugliese, Pontremolese, Rendena, Sarda bruna, Sarda Modicana, Valdostana, Varzese-Ottonese

2. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per i capi di cui al comma 1 è fissato a 150 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici pluripare, a 200 euro per ogni vitello nato da vacche nutrici primipare ed a 60 euro per ciascun vitello nato da vacche nutrici a duplice attitudine.

3. Una somma di 27.250.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei detentori di capi bovini a condizione che i bovini medesimi siano di età superiore a dodici mesi e inferiore a ventiquattro mesi al momento della macellazione, **allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sette mesi prima della macellazione,** ed:

a. allevati in conformità ad un disciplinare di etichettatura facoltativa approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 e a condizione che il disciplinare rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento o metodo di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico;

ovvero,

b. certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 o in conformità a sistemi di qualità riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ritenuti eleggibili ai fini dell'applicazione del presente paragrafo con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro il 31 gennaio dell'anno pertinente.

4. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 50 euro per i capi di cui al comma 3 lettera a) e a 90 euro per i capi di cui al comma 3 lettera b).

5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate per i pagamenti di cui al comma 3 e viceversa.

SOSTEGNO SPECIFICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE CARNI OVICAPRINE

1. Una somma di 10.000.000 euro è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore degli allevatori di ovicaprini, che rispettano almeno una delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) acquistano, direttamente da allevamenti iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, montoni, di genotipo ARR/ARR ovvero ARR/ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico;
- b) detengono montoni, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di genotipo ARRI ARR ovvero ARR/ ARQ, iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, di età inferiore o uguale a 5 anni;
- c) macellano capi ovicaprini certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, ovvero certificati ai sensi di sistemi di qualità riconosciuti;
- d) allevano capi ovicaprini nel rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1 UBA per ettaro di superficie foraggera.

2. Gli importi massimi unitari dei pagamenti annuali supplementari sono fissati a 300 euro per i capi di cui al comma 1 lettera a), 70 euro per i capi di cui al comma 1 lettera b), 15 euro per i capi di cui al comma 1 lettera c), 10 euro per i capi di cui al comma 1 lettera d).

3. I pagamenti di cui ai precedenti commi 1 a) e 1 b) sono erogati nel rispetto del rapporto montone/pecore, nel gregge, non inferiore a 1/30.

Assocarni ha certamente avuto un ruolo estremamente importante nell'orientare gran parte delle risorse verso il settore bovino che è stato premiato a tutto tondo (latte e carne), assicurando agli allevatori quattrini "veri" almeno sino al 2013. L'obiettivo da perseguire, accanto alle maggiori risorse, è quello di mettere in pista un serio progetto di valorizzazione della carne ottenuta da animali ingrassati in Italia, attraverso un *claim* che identifichi queste carni di filiera.

Assocarni, unitamente a L'Italia Zootecnica, Ancalega e Confcooperative, ha lavorato su un progetto interprofessionale al quale potranno aderire tutti gli anelli della filiera. L'interprofessione, oltre a rappresentare un momento di confronto permanente tra i diversi attori della filiera, potrà, se riconosciuta dal MIPAAF, assicurare al settore gli strumenti finanziari necessari per promuovere la carne, finanziare ricerche scientifiche sugli aspetti nutrizionali della carne o ad esempio rispondere efficacemente agli attacchi sistematici ai quali è soggetta la carne sul fronte ambientale.

BENESSERE ANIMALE DURANTE LA MACELLAZIONE

Il Consiglio dei Ministri della fine di giugno scorso ha raggiunto un accordo sul nuovo Regolamento sul benessere animale durante la macellazione che sostituirà la Direttiva 119/93/CEE e che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2013. Il nuovo regolamento

impone di integrare nella progettazione dei macelli la tutela del benessere animale e un più approfondito sistema di controllo nell'efficienza delle tecniche di stordimento e allo stesso tempo l'applicazione di una maggiore uniformità delle norme Ue negli Stati membri.

E' stato approvato il principio in base al quale gli animali devono essere macellati solo con metodi che possano garantire una morte immediata o immediatamente dopo lo stordimento, fatto salvo il caso del rito religioso. Su quest'ultimo aspetto l'intervento di Assocarni è stata determinante per salvaguardare la macellazione rituale che rischiava di non essere più consentita a causa delle forti pressioni esercitate dalle associazioni animaliste e da alcuni Paesi del Nord Europa contrari alla macellazione rituale.

Sulla nuova figura del responsabile del benessere all'interno del macello, Assocarni ha chiesto ed ottenuto che tale figura possa essere scelta tra il personale già esistente senza che ciò comporti maggiori oneri per le imprese. Importante anche l'aver ottenuto lo slittamento dell'entrata in vigore del regolamento al 2013, al fine di consentire i necessari adeguamenti.

BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO

A marzo scorso la Commissaria europea alla Sanità e alla protezione dei Consumatori Androulla Vassiliou ha presentato una proposta di regolamento a modifica del Reg. (CE) 1/2005 sul benessere animale durante il trasporto, che comportava tra l'altro una notevole riduzione della densità di carico degli stessi sugli automezzi. La proposta, inoltre, getta le basi legali per l'implementazione del sistema di navigazione satellitare collegato al database TRACES, per raccogliere e conservare i dati sul trasporto animale e quelli relativi ai trasportatori. Malgrado il parere negativo sulla precedente proposta inflitto dai Vice Presidenti della Commissione europea Tajani (delegato ai trasporti) e Verheugen (delegato all'industria) il 30 marzo scorso, a settembre la DG SANCO ha nuovamente presentato una proposta di regolamento sul benessere animale durante il trasporto.

La nuova proposta dispone una revisione della durata del trasporto degli animali che fissa una regola generale di 10 ore che, in deroga (e le deroghe possono essere facilmente abrogate...), può arrivare sino ad un massimo di 20 ore (+2 ore se la meta è nelle vicinanze) - con stop di 9 ore +20 ore - con stop di 24 ore; una assimilazione degli animali da macello agli animali da allevamento (con tutte le conseguenze che ne discendono in materia di controlli veterinari aggiuntivi e divieti di movimentazione), una drammatica riduzione della densità di carico, nonché l'introduzione della già nota banca dati online, direttamente collegata ai sistemi di navigazione satellitare attualmente in essere sui veicoli.

Ad ottobre il progetto di regolamento è stato nuovamente bocciato.

Assocarni ha avuto un ruolo decisivo nel bloccare la proposta che avrebbe avuto degli effetti devastanti per tutta la filiera zootecnica italiana. Tuttavia, non possiamo dormire sonni tranquilli! Una nuova proposta verrà avanzata dalla Direzione Generale della Sanità veterinaria il prossimo anno e al più tardi nel 2011 il regolamento verrà modificato. L'unico modo per arginare le pressanti richieste degli animalisti e di una parte dei consumatori, che vorrebbero vietare il trasporto degli animali, è quello di reagire con degli studi scientifici che rispondano efficacemente a queste accuse. E' necessario dimostrare che la normativa attuale (che non ha eguali nel mondo!) garantisce un adeguato livello di protezione e di confort per gli animali. E' stato dimostrato ad esempio che un aumento della densità, rispetto alle norme attuali, non è necessario e che anzi è deleterio per gli animali che rischiano di ferirsi urtandosi. Tutti

aspetti che l'operatore conosce bene perché ha un interesse specifico affinché l'animale arrivi a destino nelle migliori condizioni possibili. Ma non basta! Dobbiamo dimostrarlo scientificamente e rispondere alla Commissione europea con altrettanti studi validati scientificamente.

Dobbiamo mutare il nostro approccio nei riguardi del benessere animale. E' sufficiente un servizio televisivo per distruggere il lavoro di intere filiere. Ormai si va diffondendo l'idea presso il consumatore che trasportare animali è non solo crudele, ma inutile e che è preferibile che la macellazione avvenga nelle immediate vicinanze dell'allevamento di provenienza.

TARIFFE VETERINARIE

Il Decreto Legislativo n. 194 sulla disciplina di modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Reg. (CE) 882/2004 del 29 aprile 2004 in materia di mangimi, di alimenti, di salute e benessere degli animali è entrato in vigore il 12 dicembre 2008.

Il provvedimento rappresenta un vero salasso per l'intera filiera delle carni, già duramente colpita dal calo dei consumi e dalla crisi economica in atto.

Richiamo l'attenzione delle aziende associate sul lavoro che è stato fatto nelle more della stesura del provvedimento presso il Ministero, senza il quale gli effetti sarebbero stati devastanti.

Grazie all'intervento di Assocarni, è stata inserita la tabella della scontistica (allegato A), senza la quale oggi avremmo una tariffa unica (5€/bovino, 1€/suino>25kg, 0,25€/ovino>12kg), anziché le fasce di riduzione che arrivano sino a 3€/bovino, 0,6€/suino>25kg e 0,15€/ovino>12kg. Inoltre, nella versione originaria dello schema di decreto era stata inserita una tabella che imponeva un tempo minimo per l'ispezione (*ante* e *post mortem*) che avrebbe annullato qualsiasi sforzo di efficienza dei macelli, tenuto anche conto dei compiti sempre maggiori che vengono svolti in autocontrollo proprio nella fase *ante mortem* dal personale aziendale (su quest'ultimo aspetto ci accingiamo ad approntare un percorso scolastico volto a creare la figura del cd laico che possa svolgere tutte quelle funzioni paraveterinarie consentite dal Pacchetto Igiene). Sempre su richiesta di Assocarni è stata eliminata la disposizione che prevedeva la sospensione del bollo rilasciato al macello nel caso di mancato pagamento delle tariffe veterinarie.

Assocarni è intervenuta anche limitando di molto l'impatto della sezione 6 che prevede delle tariffe in capo ai prodotti a base di carne. E' infatti inaccettabile far pagare un prodotto che ha già contribuito nelle fasi a monte. In questo caso Assocarni ha ottenuto una sostanziale diminuzione dei costi attraverso un innalzamento delle tonnellate di prodotto soggette a contribuzione con l'introduzione di una cifra forfettaria annuale (1500€/anno, anziché 0,5€/ton per le prime 50 tonnellate+0,25 per ogni tonnellata successiva).

INDICAZIONE DELL'ORIGINE DELLE MATERIE PRIME AGRICOLE

ASSOCARNI ha condotto, unitamente a Federalimentare, delle azioni in merito a quei disegni di legge che prevedono un obbligo generalizzato di indicazione delle materie prime agricole su tutti i prodotti alimentari che, se tradotti in legge, avrebbero degli effetti molto pesanti sui prodotti trasformati (in particolare mortadelle), ottenuti con materie prime di diversa origine, il cui approvvigionamento muta continuamente con pesanti ripercussioni gestionali. In merito, Assocarni è riuscita ad ottenere rassicurazioni

circa l'inserimento nel disegno di legge di una disposizione che prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che individui, di concerto con le filiere interessate, per quali prodotti prevedere l'obbligo di indicare l'origine della materia prima agricola.

RAPPORTI CON LA GDO

Il Tavolo Federalimentare/GDO si è arenato dopo che l'industria ha rifiutato la proposta della distribuzione di applicare l'accordo, in prima istanza, alle sole PMI. L'industria ritiene infatti che l'ambito applicativo dell'accordo riguardi le pratiche commerciali intese come comportamenti contrattuali e non nella loro soggettività legata alla dimensione d'impresa. Sul fronte legislativo l'UE sta rivedendo la direttiva 2000/35 sui termini di pagamento, ma l'iter proseguirà almeno sino alla fine del 2010.

CCNL DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

Assocarni, successivamente alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo del 1° ottobre u.s. ed agli ulteriori approfondimenti tecnici effettuati in seno all'Associazione, ha firmato il 7 ottobre 2009 il rinnovo del Contratto Nazionale per l'Industria Alimentare, già sottoscritto dalle altre associazioni aderenti alla Federalimentare il 22 settembre 2009.

Sotto il profilo normativo, sono state regolamentate le seguenti materie:

- rafforzamento della bilateralità (tramite la costituzione di un apposito Ente Bilaterale di Settore per l'organizzazione e gestione di attività e/o servizi in tema di welfare);
- pari opportunità; formazione professionale;
- congedi formativi,
- lavoro notturno (impegno delle parti ad incontrarsi al realizzarsi di una normativa legale che definisca la nozione di lavoratore notturno ai fini della disciplina pensionistica)
- congedi per malattia del figlio, per eventi e cause particolari, permessi per i portatori di handicap grave e per i loro assistenti (regolamentazione del preavviso nella fruizione dei permessi ex L. 104/1992);
- banca ore delle maggiorazioni per lavoro straordinario per le lavoratrici madri e lavoratori padri nei primi 24 mesi del bambino;
- part-time (impegno a valutare la richiesta del lavoratore - il cui rapporto sia stato in precedenza trasformato da tempo pieno a tempo parziale - di ritornare a full-time);
- mercato del lavoro (precedenza nelle riassunzioni degli stagionali e precedenza per i contratti a tempo determinato nelle assunzioni a tempo indeterminato, già previste dalla legislazione vigente)
- permessi specifici per gli RLS e per i componenti dell'Assemblea di Alifond;
- contrattazione integrativa (impegno a studiare a livello di comparto produttivo, in sede di Ente Bilaterale ed in accordo con le Associazioni di categoria interessate, modelli di incentivazione salariale legata al raggiungimento di incrementi di produttività, efficienza e redditività);
- aggiornamento del testo dell'art. 55 (premio per obiettivi), in linea con l'A.I. 15.4.2009 e dell'86 (decorrenza, durata e procedure di rinnovo), con particolare

riferimento ai tempi per la presentazione delle piattaforme sindacali di rinnovo e della cd. tregua sindacale.

E' stata convenuta l'istituzione di un Fondo per l'Assistenza sanitaria integrativa di settore, che comporta una contribuzione a carico aziendale pari a 10 €/mese (per 12 mensilità all'anno), a partire dal 1° gennaio 2011, a favore dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell'arco solare. Dal 1° gennaio 2013 il finanziamento del Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili a carico del lavoratore, dietro espressa volontà dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo (principio di volontarietà), lo stesso decade dall'iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell'impresa.

A favore del neo costituito Ente Bilaterale di Settore, è stata prevista una contribuzione pari a 2 €/mese (per 12 mesi all'anno), a partire dal 1° gennaio 2011.

E' stato convenuto con il Sindacato il prolungamento della durata del CCNL a 40 mesi. La scadenza del nuovo CCNL sarà, dunque, il 30 settembre 2012 (anziché il 31 maggio 2012).

Le Parti hanno altresì convenuto la non ricontrattazione degli accordi di secondo livello fino al 30 novembre 2010. A tale riguardo, gli accordi con scadenza anteriore a tale data avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla originaria scadenza ed il valore dei premi per obiettivi messi in palio nel periodo di ultrattività sarà quello concordato per l'ultimo anno di vigenza contrattuale, correlato ovviamente al raggiungimento degli obiettivi. Per gli accordi con scadenza successiva al 30.11.2010 si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi già definito per l'ultimo anno di vigenza del precedente accordo aziendale.

Per quanto attiene alla parte economica, il rinnovo, dunque, comporta un aumento dei minimi, a regime, pari a 142 € (calcolati al consueto parametro medio 137 della scala del CCNL).

L'importo in parola è stato ripartito in quattro tranches diluite nel tempo e incidenti sui quattro distinti esercizi finanziari (2009, 2010, 2011, 2012)

L'entità delle tranches (pari alle seguenti misure percentuali: 32%, 30%, 20%, 18%) è la seguente:

1^ dal primo ottobre 2009 = € 45,44

2^ dal primo aprile 2010 = € 42,60

3^ dal primo aprile 2011 = € 28,40

4^ dal primo giugno 2012 = € 25,56

Per quanto riguarda il periodo decorso dalla data di scadenza del precedente CCNL (31 maggio 2009), è stata convenuta l'erogazione a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula di una "una tantum", non riparametrata, che maturerà in relazione al servizio prestato nel predetto periodo, e non incidente sugli istituti di legge e di contratto (così come avvenne a ottobre del 2005), pari a 227,20 €, da corrispondere ai lavoratori unitamente alla retribuzione del mese di ottobre 2009.

E' stato infine incrementato di 2 euro mensili, al parametro medio 137, il valore del premio ora denominato elemento di garanzia retributiva, in base al recente A.I. 15 aprile 2009 - da versare ai lavoratori da parte delle aziende che non abbiano mai in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi.

OGM

La produzione italiana di materie prime per uso zootecnico (in primis, per le materie proteiche vegetali come la soia) non è fisiologicamente in grado di corrispondere al fabbisogno del nostro settore mangimistico e ciò determina l'importazione dall'estero di circa il 95% della domanda di soia e di circa il 27% di quella di mais; tale situazione non può ragionevolmente ritenersi modificabile, stante anche l'impossibilità di reperire sufficienti superfici agricole coltivabili sul nostro territorio nazionale.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) attesta l'assenza totale di frammenti di DNA geneticamente modificato in animali alimentati con mangimi contenenti OGM.

L'esperienza pluriennale acquisita nel campo degli approvvigionamenti sul mercato internazionale di soia e mais dimostra ampiamente che la possibilità di evitare la presenza di materie prime OGM è e sarà sempre più difficile, sia in termini di disponibilità delle materie prime, sia sul piano della sostenibilità economica.

Occorre prenderne atto anche alla luce delle proiezioni climatiche ed ambientali che condizioneranno sempre più le strategie agricole e produttive mondiali.

Assocarni ha quindi intrapreso, unitamente ad altre associazioni industriali, di richiedere alle Autorità italiane l'adozione di una soluzione tecnica per far fronte al problema della presenza di eventi GM non autorizzati in Europa che comportano l'attivazione del sistema di allerta rapido, in quanto l'evoluzione scientifica in questo campo viaggia a ritmi molto più spediti di quelli dei processi autorizzativi adottati dall'Unione europea. Stiamo parlando di OGM sul quale vi è stata un'analisi del rischio da parte dell'EFSA che ne già ha sancito l'innocuità!